

Reg. Sent. 1996/2024

n. 245/2023 R.G. Tribunale

n. 2622/2022 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE PENALE DI PESCARA

- RITO MONOCRATICO -

SENTENZA

(art. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II GIUDICE On. del TRIBUNALE di PESCARA - Dott.ssa Francesca MANDUZIO alla pubblica udienza del giorno 19 dicembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

(...) nato a (...) il (...), domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. c/o il difensore

Detenuto p. a. c. ASSENTE

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art. 81 cpv, 385 co. 3 c.p., in relazione all'art. 47 ter co. 8 Legge 354/1975 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quale condannato in espiazione di pena, sottoposto al regime di detenzione domiciliare presso la sua dimora sita in viale (...) con ordinanza n. (...) SIEP emessa in data (...) dal Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila, si allontanava indebitamente dal luogo di detenzione domiciliare, non essendo stato ivi reperito dalla P.G. in occasione dei controlli effettuati.

In Pescara, il 11.6.2022, 7.6.2022, 2.6.2022, 27.5.2022, alle ore 02,18 e alle ore 09,15.

Con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento del Pubblico Ministero in persona della dott.ssa D. MALANDRA

Con l'intervento dell'Avv. (...) difensore di fiducia dell'imputato

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME DA VERBALE DI UDIENZA

Svolgimento del processo

(...), terminate le indagini preliminari nei suoi confronti, è stato tratto a giudizio per rispondere del reato in epigrafe con decreto di citazione del Pubblico Ministero in sede.

Nel corso del processo è stata espletata attività istruttoria, consistita nell'esame dei testi indicati dal P.M., nell'esame dell'imputato e nella acquisizione di documenti, tra cui la perizia psichiatrica disposta dal GUP nell'ambito del proc. N. (...) R.G.N.R. a carico dell'odierno imputato per fatti analoghi commessi nel luglio 2022, definito il 24.1.2023, con la quale è stato accertato che, all'epoca dei fatti, il (...) risultava affetto da "PSICOSI N.A.S."- "DISTURBO DI PERSONALITÀ afferente al cluster B"- TOSSICODIPENDENZA DA OPPIACEI" di entità e natura tale da grandemente scemare la capacità di volere, che è in grado di partecipare al processo e, infine, che è pericoloso socialmente, con indicazione del percorso terapeutico più idoneo da intraprendere in una Comunità Terapeutica di doppia diagnosi.

All'odierna udienza si è svolta la discussione finale, nel corso della quale le parti hanno formulavano ed illustrate le rispettive conclusioni (sinteticamente riportate nel verbale è da intendersi qui integralmente ritrascritte; all'esito il giudice ha pronunciato sentenza come da dispositivo di cui è stata data lettura in aula.

Motivi della decisione

Dagli atti utilizzabili per la decisione è emersa la prova piena ed inconfutabile della responsabilità dell'imputato che va riconosciuto colpevole del reato ascrittogli.

(...) era destinatario di provvedimento di esecuzione pena, da espiarsi nelle forme della detenzione domiciliare presso la propria abitazione in Pescara, viale (...), in virtù di ordinanza n. (...) SIEP emessa in data 17.5.2022 dal Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila.

Secondo quanto riferito dall'Ass. Capo (...), la notte del 27 maggio 2022, intorno alle ore 01,20, l'odierno prevenuto, già noto agli operanti, veniva sorpreso fuori dalla abitazione, mentre percorreva Viale (...), quindi veniva fermato per il controllo;

l'uomo non era munito di alcuna autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione.

L'Ag. (...) ha riferito di aver fermato il (...) la mattina del 27 maggio 2022, intorno alle ore 9,15, lungo via (...) e di averlo fermato; l'uomo si giustificava dicendo che si era recato al pronto soccorso perchè stava male; dagli accertamenti espletati presso il locale nosocomio, si appurava che il prevenuto aveva fatto ingresso al pronto soccorso intorno ore 02,08 ed era uscito dopo pochi minuti, alle ore 02,21, senza sottoporsi ad alcuna cura (cfr. verbale di dimissione in cui si legge "abbandona il PS prima della visita medica"), nè è stata indicata alcuna diagnosi.

Anche in questo caso l'imputato non era munito di alcuna autorizzaione ad allontanarsi dalla abitazione.

L'App. (...), ha riferito che il 7 giugno 2022, alle ore 18,00 circa, il (...) veniva rinvenuto presso lo studio del difensore, dove diceva di essersi recato per esporre al legale i problemi che aveva con un convivente; l'uomo non aveva avvisato preventivamente l'autorità preposta al controllo di tale spostamento, nè era munito di autorizzazione ad uscire fuori degli orari consentiti.

La notte del 2 giugno 2022, intorno alle 03,40, l'imputato veniva fermato dall'Ass. (...), mentre percorreva viale (...) a bordo di una bicicletta;

nell'occasione l'uomo si giustificava dicendo di non riuscire a dormire e di essere uscito per scaricare la tensione; non risulta alcuna autorizzazione.

Il giorno 11 giugno 2022, intorno alle ore 22,00, nel corso di un normale controllo espletato dal personale della locale Questura, l'imputato non veniva trovato nel luogo di detenzione domiciliare.

Il Sov. (...) ha riferito che nell'occasione il controllo era stato esteso sia al civico 49 che al civico 59, precisando che sia il citofono che i campanelli delle abitazioni erano funzionanti e che, saliti sui pianerottolo, non si udiva la presenza di alcuno in casa; contattata la centrale, non risultavano segnalazioni da parte dell'imputato, nè autorizzazioni ad uscire dal luogo di detenzione.

L'imputato, sentito in dibattimento, ha lamentato la condizione di disagio in cui era costretto a vivere all'interno dell'abitazione, priva di contratto di affitto, di energia elettrica e dove erano presenti pregiudicati e droga, pertanto non riusciva a rimanere in casa, tanto da voler rientrare in carcere; ha quindi dichiarato di aver denunciato tale situazione senza tuttavia aver mai chiesto la sostituzione della misura a cui era sottoposto.

Di fronte a tali risultanze processuali non può dubitarsi della responsabilità dell'imputato per il fatto ascrittogli nell'imputazione.

Non risulta che l'imputato fosse munito di specifica autorizzazione ad allontanarsi, nè lo stesso aveva fatto pervenire alcuna comunicazione preventiva alla Autorità preposta.

Il prevenuto, pertanto, era uscito in un orario non consentito, senza alcuna autorizzazione, violando il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza.

Del resto, non sono emersi elementi favorevoli, nè le circostanze rappresentate dall'imputato, rimaste peraltro prive di riscontro certo, sono idonee a scriminare la sua condotta o a giustificare una ricostruzione alternativa rispetto a quella accusatoria.

L'imputato, al quale è stata revocata la misura alternativa della detenzione domiciliare con riferimento alla pena di anni tre e mesi uno di reclusione, proprio in ragione delle molteplici condotte di evasione, è detenuto in una struttura carceraria.

La condotta sopra descritta costituisce evasione, essendosi trattato di effettiva e completa sottrazione da parte dell'imputato alla restrizione della libertà personale cui era legittimamente sottoposto in forza dell'ordinanza applicativa citata, con elusione della sorveglianza da parte delle Forze dell'Ordine.

È noto che integra il reato di evasione la violazione delle prescrizioni previste per il regime della detenzione domiciliare in quanto alla detenzione domiciliare non è applicabile il regime previsto per la semilibertà che prevede un periodo di "assenza tollerata", quantificato in dodici ore, entro il quale la sanzione prevista in caso di ritardato rientro in istituto non è di natura penale ma solo disciplinare (Sez. 6, Sentenza n. 48547 del 21/10/2009).

L'azione da questi commessa, infatti, integra gli estremi dell'elemento materiale del delitto di evasione, in quanto, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, a tal fine è sufficiente l'atto di uscire dall'abitazione, senza che rilevinò la distanza raggiunta, la durata dell'allontanamento, la temporaneità dello stesso ed i motivi di tale condotta, salvo che questi ultimi assurgano a dignità di esimente, il che non è avvenuto nel caso di specie, posto che le

giustificazioni addotte all'allontanamento dell'imputato sono state smentite dagli accertamenti espletati dal personale di p.g., pertanto, inidonee a scriminare la sua condotta delittuosa e ad escludere la sua penale responsabilità.

Le modalità del fatto rendono evidente che si sia trattato di condotta volontaria, con conseguente sussistenza dell'elemento psicologico del dolo generico proprio del commesso reato.

Per il vizio parziale di mente l'imputato ha diritto ad una riduzione di pena ex art. 89 c.p., da ritenersi prevalente sulla contestata recidiva, e risponde del reato commesso.

Giova invero ricordare che, con sent. N. 73/2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 89 c.p., sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p.

Sulla scorta di tali considerazioni, ed in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., pena equa da comminare all'imputato, tenuto conto dell'aumento per la continuazione, è quella di mesi otto e gg. 15 di reclusione.

Alla condanna consegue, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., l'obbligo dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

I precedenti penali ostativi da cui il (...) è gravato escludono la possibilità di concessione di qualsiasi beneficio di legge.

Condividendo quanto già affermato dal GUP nell'ambito del procedimento sopra citato, avuto riguardo all'entità della pena applicata all'imputato, ritiene il Tribunale di non dover applicare alcuna misura di sicurezza, nonostante la prognosi di pericolosità criminale espressa dal perito all'esito della indagine, posto che, il limite di anni uno di reclusione come presupposto per l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata prevista dall'art. 229 c.p. preclude l'applicazione dell'unica misura di sicurezza efficace nel caso concreto.

Il carico di lavoro dell'ufficio ha imposto l'indicazione in dispositivo di un termine superiore a quello ordinario.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p. (...) responsabile del reato ascrittogli e previo riconoscimento della diminuzione per vizio parziale di mente, prevalente sulla contestata recidiva, Io condanna alla pena di mesi otto e gg. 15 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Motivazione entro 90 gg..

Pescara, 20.12.2024.

Il giudice on.